



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>135</b>
<b>DATA</b>	<b>25/08/2023</b>

**OGGETTO:**

RICORSO AL TAR PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE DI PONSACCO DI DINIEGO DELL'ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA P.E.001/2023 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO – CIG ZC63C3D449

## IL RESPONSABILE 3° SETTORE

**Visto** il ricorso promosso davanti al T.A.R. Toscana per l'annullamento del provvedimento del Comune di Ponsacco, 3° settore, del 30.05.2023, prot. n.15181/2023, recante *“Istanza di permesso di costruire in sanatoria art.209 LR 65/2014 pratica edilizia n.1 del 2023. Comunicazione motivata di diniego dell'istanza ai sensi dell'art.20 del DPR 380/2001 e dell'art. 142 della LR 65/2014”*;

**Dato atto che** questo Ente non dispone di avvocatura civica interna né di adeguate figure professionali idonee ad assicurare la difesa delle posizioni giuridiche dello stesso e pertanto si rende necessario affidare l'incarico ad un professionista esterno;

**Preso atto** della DGC n.93 del 21.08.2023 con la quale è stata data autorizzazione a costituirsi in giudizio e contestualmente ha nominato, quale rappresentante a difesa del Comune di Ponsacco, l'avv. Giancarlo Altavilla, P.I. 01841470501 con studio legale in Pisa, via Mazzini n.17, vista la professionalità del *Legale* in tale settore e la necessità di dare continuità all'attività difensiva già iniziata;

**Vista** la recente Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) definitiva sia per la chiarezza dei contenuti, sia perché le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni laddove è specificato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese *“solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*. All'intuitu personae la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato. E alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio

dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico;

**Vista** la sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, 8 giugno 2021, n. 509 che tra l'altro sancisce la legittimità degli affidamenti di incarichi legali effettuati, sotto il triplice profilo della non necessità di una procedura concorrenziale per affidarli, del rispetto, comunque, nell'affidamento dei criteri di trasparenza ed economicità e dell'inesistenza di personale interno all'ente idoneo a svolgere gli stessi;

**Preso atto** del preventivo (**All.1-parte integrante**), presentato dall'avv. Altavilla, che prevede, per tale attività, un compenso complessivo pari ad € **18.792,20 (euro diciottomilasettecentonovantadue/20)** comprensivo di spese professionali, oneri previdenziali e IVA e ritenuto, lo stesso, congruo in quanto inferiore rispetto a quanto previsto dal DM 55/2014 per le cause con valore indeterminabile;

**Visto** il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti - sezione regionale di Controllo per la Campania - che ha statuito che, nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l'Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall'assunzione dell'impegno di spesa va acquisita dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

**Considerato che** la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Veneto, con la deliberazione n. 375/PAR/2016 ha evidenziato come la richiesta di esplicitazione dei valori economici da parte dei professionisti incaricati di difendere l'ente sia adempimento ineludibile e che la necessità di un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, oltre a essere oggetto di specifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le tariffe professionali (l'articolo 9 del DL 1/2012 convertito dalla legge 27/2012) e che attualmente disciplina i compensi degli avvocati, viene espressamente contemplata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011);

**Dato atto che** in applicazione della nuova contabilità armonizzata il legale incaricato è tenuto ogni anno a confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del quale è stato preso l'impegno originario al fine di consentire l'eventuale reimputazione in esercizio successivo o a quello nel quale l'obbligazione viene a scadenza e a comunicare la sussistenza di passività potenziali per l'ente in ragione dell'andamento del contenzioso;

**Accertato che** il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D.lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.lgs. n. 126/2014;

**Vista** l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense in data 20.02.2023 con protocollo n. 42402/2023 (**All.2-parte integrante**);

**Visto** il documento di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 L 136/2010 e ss.mm.ii, depositato dall'avv. Giancarlo Altavilla con prot.gen.14845 del 26.05.2023 (**All.3-parte non integrante**);

**Visto** il disciplinare per il conferimento di incarico legale professionale da sottoscrivere dalle Parti (**All.4-parte integrante**);

**Dato atto che** la spesa complessiva per detto incarico pari ad €. 18.792,20 (euro diciottomilasettecentonovantadue/20) viene impegnata sulle disponibilità di cui al Cap. 200/000 "Spese per liti ed atti a difesa ragioni del Comune" - Bilancio pluriennale 2023/2024 e ripartita in due annualità secondo quanto di seguito specificato:

- quanto ad €. 9.396,10 (euro novemilatrecentonovantasei/10) pari al 50% dell'importo complessivo a titolo di acconto, da impegnare sull'esercizio 2023 del succitato capitolo;
- quanto ad €. 9.396,10 (euro novemilatrecentonovantasei/10) pari al 50% dell'importo complessivo a titolo di saldo, da impegnare sull'esercizio 2024 del succitato capitolo, da liquidare all'esito della sentenza e comunque non prima del 31/01/2024;

**Preso atto che** il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 per i lavori in oggetto è l'arch. Andrea Tognoni, Responsabile del Settore III;

**Dato atto che** il codice univoco d'ufficio IPA ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: **WV2C75**;

**Vista** la delibera di C.C. n. 3 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;

**Vista** la delibera di C.C. n. 4 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 9 del 24/01/2023 che approva il P.E.G. per il triennio 2023/2025;

**Dato atto che** la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

**Visti:**

- Il D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- L'art. 107 del D.lgs. 267/2000, che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- La Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314,

- Il D.lgs. n. 104/2010 “Codice processuale amministrativo”;
- Lo Statuto del Comune di Ponsacco;
- Il Decreto del Sindaco n.66/2023 con il quale si conferisce all’ Arch. Andrea Tognoni la responsabilità del Settore III (Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente-Cimiteri e SUAP) a decorrere dal 16.06.2023;

## D E T E R M I N A

1. **Di prendere atto** che le premesse formano parte integrante della presente determinazione.
2. **Di prendere atto** del preventivo (**All.1-parte integrante**), presentato dall’avv. Giancarlo Altavilla, che prevede, per tale attività, un compenso complessivo pari ad **€ 18.792,20 (euro diciottomilasettecentonovantadue/20)** comprensivo di spese professionali, oneri previdenziali e IVA.
3. **Di affidare** all’avv. Giancarlo Altavilla, con studio in Pisa via G. Mazzini n.17, l’incarico di rappresentante a difesa legale del Comune di Ponsacco nel ricorso promosso davanti al TAR Toscana, richiamato in premessa.
4. **Di dare atto che** la formalizzazione dell’incarico avverrà in base ad apposito disciplinare, redatto secondo gli schemi in uso presso gli uffici competenti dell’Ente, approvato e sottoscritto dalle parti. (**All. 4 – parte integrante**).
5. **Di assumere** l’obbligazione giuridica di spesa per i motivi espressi in premessa per la somma complessiva di **€ 18.792,20** comprensiva di contributo integrativo CPA 4% e IVA 22%, a favore dell’avv. Giancarlo Altavilla, come segue:
  - quanto ad €. 9.396,10 (euro novemilatrecentonovantasei/10) pari al 50% dell’importo complessivo a titolo di acconto, da impegnare sull’esercizio 2023 del Cap. 200/000 “Spese per liti ed atti a difesa ragioni del Comune” - Bilancio pluriennale 2023/2024 come esemplificato nella tabella contabile sottostante;
  - quanto ad €. 9.396,10 (euro novemilatrecentonovantasei/10) pari al 50% dell’importo complessivo a titolo di saldo, da impegnare sull’esercizio 2024 del Cap. 200/000 “Spese per liti ed atti a difesa ragioni del Comune” - Bilancio pluriennale 2023/2024 dell’esercizio 2024 come esemplificato nella tabella contabile sottostante;
6. **Di imputare** la spesa complessiva di **€ 18.792,20 (euro diciottomilasettecentonovantadue/20)**, comprensiva di spese professionali, oneri previdenziali e IVA, così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	2	1	3	200/000	€ 9.396,10	2023
1	2	1	3	200/000	€ 9.396,10	2024

7. **Di dare atto** che l'obbligazione diverrà esigibile entro ogni anno di riferimento.
8. **Di dare atto** di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL.
9. **Di dare atto che:**
  - Il codice univoco IPA ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: **WV2C75**;
  - Il codice CIG è il seguente: **ZC63C3D449**
10. **Di provvedere** a pubblicare nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito internet istituzionale di questo ente, all'interno della sottosezione "Bandi di gara e contratti" gli atti del presente provvedimento così come stabilito dall'art.37 del D.lgs. 33/2013, aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate;
11. **Di dare atto** che ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 il Responsabile del presente Procedimento è l'Arch. Andrea Tognoni, responsabile del 3° Settore;
12. **Di dare atto altresì**, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile 3° Settore  
ANDREA TOGNONI / Intesi Group S.p.A.

---

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 3° Settore  
ANDREA TOGNONI / Intesi Group S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.*